

DELIBERA N. 122/10/CSP

Segnalazione del signor Marco Galdi nei confronti della Agenzia di comunicazione e pubblicità "Gerardo Ardito Communication" (periodico "Cavanotizie.it") per la violazione dell'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 24 giugno 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 8;

VISTA la delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, ne periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2010;

VISTA la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010, come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP dell'11 marzo 2010;

VISTA la denuncia del Sig. Marco Galdi, candidato sindaco del Comune di Cava de' Tirreni, alla Guardia di Finanza, Tenenza Cava Dè Tirenì, per la presunta violazione degli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 nei confronti del direttore responsabile della testata "*Cava Notizie.it*", pervenuta in data 23 marzo 2010 (prot. n.

17728), nella quale si denuncia che *“in data 18/03/2010 è stato diffuso gratuitamente, il numero 46 del succitato periodico, e alla pagina n. 3, erano contenuti i risultati di un presunto sondaggio effettuato, in data 27/02/2010, da una società di Milano, l’articolo, dal titolo SONDAGGI, IN TESTA GRAVAGNUOLO [...] Chi vincerà? In attesa del responso delle urne, Luigi Gravagnuolo è in testa nel sondaggio della Kronos srl di Milano, che, il 27 febbraio, ha diffuso i dati sull’intenzione di voto verso i candidati sindaco, in vista dell’imminente consultazione elettorale [...]”*;

VISTA, altresì, la medesima denuncia del sig. Galdi Marco, per mezzo dell’Avv. Antonio Lamberti, pervenuta in data 23 marzo 2010 (prot. n. 17821);

VISTA la nota in data 23 marzo 2010 (prot. n. 18126) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell’Autorità con la quale è stato richiesto al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Campania di avviare un’istruttoria sommaria in merito all’esposto di cui sopra;

VISTA la nota del 25 marzo 2010 (prot. n. 18278) del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Campania, successivamente integrata il 25 marzo stesso (prot. n. 18281), con la quale sono stati inviati i chiarimenti forniti dalla “Gerardo Ardito Communication” , editrice del periodico in questione, in base ai quali *“il periodico era destinato ad essere diffuso già una settimana prima (quindi una data compatibile con la normativa vigente) e che solo per problemi tecnici dovuti alla tipografia la pubblicazione del numero era slittata di una settimana”*;

RILEVATO che il sondaggio in questione è stato pubblicato in data 18 marzo 2010 sulla testata giornalistica a stampa “CAVANOTIZIE.IT” e pertanto nel periodo di vigenza del divieto previsto dall’articolo 8, comma 1, della Legge n. 28 del 2000;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto”*;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni fornite dalla testata giornalistica “CAVANOTIZIE.IT” basate sull’errore tecnico dei tempi di stampa, in quanto costituiva preciso onere della stessa testata giornalistica verificare che la diffusione di risultati del sondaggio non ricadesse nel periodo di divieto stabilito dalla legge ;

RAVVISATA, pertanto, la violazione dell’articolo 8 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’articolo 10, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“ in casi di violazione dell’articolo 8,*

l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicati ”;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del “*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”;

ORDINA

All' Agenzia di Comunicazione e Pubblicità “Gerardo Ardito Communication” di Olshevskaya Nadezda via Ernesto Di Martino, n. 26 Cava de' Tirreni (SA), editrice del periodico “*CAVANOTIZIE.IT*”, di

- dichiarare nel primo numero utile della testata dalla data di notifica della presente delibera che la pubblicazione dei dati del sondaggio diffuso il 18 marzo 2010 è stata effettuata in violazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
- evidenziare tale dichiarazione in apposito riquadro con il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali di pubblicazione del citato sondaggio;
- fare riferimento in tale sede al presente provvedimento.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”.

La comunicazione dovrà essere anticipata alla seguente utenza fax: 081-7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 24 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola